



Rassegna Stampa

martedì 23 febbraio 2021

Pensioni e previdenza

Cala il sipario sulla nona salvaguardia



VITTORIO SPINELLI

Si chiude in questi giorni la tribolata vicenda, ormai decennale, dei lavoratori risparmiati dalla riforma Fornero grazie al possesso dei vecchi requisiti pensionistici in vigore a dicembre 2011. Il freno alle spese per la previdenza ha finora consentito solo a determinati gruppi di lavoratori l'opportunità di uscita. L'attuale legge di bilancio ha finalmente autorizzato un ultimo contingente di circa 2.500 lavoratori, stabilendo la cosiddetta "nona salvaguardia". Tuttavia, pur essendo confermate le categorie all'epoca ammesse al beneficio (i lavoratori esodati o a termine, i proscrittori volontari, i lavoratori cessati prima o dopo il 30 giugno 2012 ecc.), il trattamento pensionistico per questi ultimi beneficiari con i vecchi requisiti non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Le domande online (o tramite i patronati) per una preventiva verifica devono essere presentate all'Inps entro il 2 marzo 2021. L'Istituto precisa che si possono presentare insieme la domanda di verifica del diritto e quella ordinaria per la pensione di anzianità o di vecchiaia. In questo modo viene

assicurata la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente. Infatti per questa salvaguardia si applica tuttora il sistema delle decorrenze mobili, cosiddette "finestre". In genere si tratta di una dilazione del pagamento dell'assegno di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi rispetto alla data di maturazione dei requisiti. Più complessa la "finestra" quando il diritto alla pensione è indipendente dall'età: aumenta di 1, di 2 oppure di 3 mesi per i requisiti maturati rispettivamente nel 2012, 2013 o 2014. La precedenza nell'accoglimento delle richieste – esclusivamente all'interno dell'attuale contingente – è stabilita dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, per i lavoratori in congedo nel 2011 per figli con disabilità, e che siano ancora al lavoro, si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2021. L'Inps è tenuto a monitorare costantemente i limiti stabiliti relativi al numero dei soggetti ammessi e alle risorse disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 9%

La circolare Inps Decontribuzione Sud al via

L'Inps ha pubblicato la circolare sulle istruzioni per la decontribuzione Sud. L'agevolazione è applicabile dal primo gennaio 2021 al lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico. È pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.



Peso:2%

SOSTEGNO AL REDDITO

Ammortizzatori, crisi di sistema certificata dal virus

Riforma complessiva
da realizzare prendendo
a modello la Cig ordinaria

Vittorio De Luca
Alessandra Zilla

L'ultimo anno ha visto l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito straordinari sia dal punto di vista delle risorse finanziarie stanziare, sia per tipologia e modalità di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

Lo strumento normativo utilizzato è stato - con l'unica eccezione della legge di Bilancio - quello del decreto legge. Ne sono stati approvati ben sette - con altrettante leggi di conversione - in pochi mesi, mettendo a dura prova gli interpreti e rendendo impossibile per le aziende programmare le proprie azioni.

Nel variegato contesto normativo pandemico, ci sono state nelle decisioni governative alcune costanti. Tra queste, per esempio, la fruizione della cassa integrazione Covid per periodi temporalmente prestabiliti; così come la procedura sindacale semplificata per la cassa integrazione guadagni ordinaria Covid, il Fondo d'integrazione salariale e la garanzia della cassa integrazione in deroga per le realtà aziendali che altrimenti sarebbero rimaste prive di strumenti di sostegno.

Non sono mancati, tuttavia, elementi di discontinuità, spesso fondati su ratio di difficile comprensione o sul mero contenimento della spesa. Basti pensare alla condizione di aver fruito degli

ammortizzatori residui prima di poter accedere ai nuovi trattamenti, che ha rappresentato il leitmotiv della prima fase emergenziale, ma che, con il decreto Agosto e con la legge di Bilancio, ha perso centralità. O, ancora, al pagamento del contributo addizionale introdotto dal decreto Agosto e riproposto solo dal decreto Ristori. Senza dimenticare, poi, il cambio di rotta del Parlamento con la legge di Bilancio, con la quale sono stati introdotti, a seconda del tipo di ammortizzatore richiesto, periodi diversi di fruizione delle 12 settimane di cassa.

L'emergenza epidemiologica ha messo a nudo tutti i limiti del sistema di ammortizzatori sociali esistente: limiti di cui occorrerà tener conto nella riforma di cui da tempo si discute. L'auspicio è che il legislatore, nel delineare la riforma, si ispiri davvero alla più volte invocata universalità dei trattamenti e del contributo ordinario da applicare, a pari condizioni, a tutte le imprese che ne possono avere necessità.

È inoltre urgente adottare un sistema che garantisca un accesso semplice e chiaro, evitando le criticità derivanti dalla proliferazione di disposizioni di ogni tipo (dalle norme di legge agli "avvisi" pubblicati - poi cancellati e sostituiti con istruzioni diametralmente opposte - sul sito del ministero del Lavoro) di difficile interpretazione e improbabile applicazione. Del resto, sappiamo già che il mo-

dello rodato a cui ispirarsi è quello della cassa integrazione ordinaria.

Sappiamo anche che il modello da dimenticare - e far dimenticare - il più velocemente possibile è quello della cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate. Le aziende che hanno dovuto ricorrere a tale tipologia di ammortizzatore hanno infatti attraversato difficoltà di natura burocratico/amministrative inenarrabili e i relativi lavoratori hanno dovuto sottostare ai tempi di risposta spesso "biblici" delle singole sedi Inps competenti, con conseguente ritardo di mesi nella erogazione delle relative indennità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 12%

Decontribuzione per il Sud autorizzata dalla Ue nel 2021

AGEVOLAZIONI

Riduzione del 30%
dei contributi sino al 2025,
quindi si va a scalare

La misura è cumulabile
con gli incentivi
per assumere over 50

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

La decontribuzione Sud ottiene un parziale via libera della Ue, limitato al 2021. L'Inps emana la circolare (33/2021) e si riserva di tornare sull'argomento, per regolamentare lo sgravio per gli anni successivi, cioè dal 2022 al 2029, quando l'Europa approverà l'agevolazione nella sua interezza.

Il beneficio consiste in una riduzione modulata dei contributi che dal 2021 e sino alla fine del 2025 è pari al 30%; per il 2026 e per il 2027 scende al 20% e diminuisce ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029. La riduzione contributiva, essendo parziale, rende maggiormente appetibile il cosiddetto cumulo con altri incentivi praticabile, tuttavia, solo se la norma, riferita al-

l'altra facilitazione, non lo vieta.

L'Inps ricorda che la decontribuzione sud è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, nonché con altri incentivi di tipo economico. In particolare la circolare definisce un criterio di priorità nell'applicazione delle misure, quando è possibile cumularle. Così, per esempio, nell'ipotesi di assunzione da cui derivi un'agevolazione del 50% dei contributi datoriali, la decontribuzione Sud si potrà applicare sulla parte dei contributi restanti. Sono ammessi all'incentivo tutti i datori (esclusi agricoli, domestici e imprese operanti nel settore finanziario) per i rapporti di lavoro subordinato, in essere presso unità operative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'Inps comunica che, a partire dal prossimo mese, sarà possibile recu-

perare lo sgravio, compresi gli arretrati di gennaio e di febbraio, come ha ricordato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Visto che il diritto alla decontribuzione sorge con riferimento all'effettiva collocazione dei lavoratori nelle aree sopra indicate, può accadere che imprese, ubicate in territori diversi, abbiano unità operative nelle regioni avvantaggiate. In tal caso le aziende devono inoltrare un'apposita domanda finalizzata a farsi attribuire il codice di autorizzazione "oL" che legittimerà l'applicazione dello sgravio per tutto il 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo



Peso: 11%